

N. 13277/18 R.G.T. (Vi è riunito il n. 2045/20 R.G.T.)

N. 2535/17 R.G.N.R.

N. _____ Camp. Pen.

Comunicata al P.G.

Nr. Sentenza 1176 /21

Data del deposito 27-05-2021

Data di irrevocabilità _____

Redatta scheda il _____

Nr. Repertorio _____



TRIBUNALE DI LECCE

I[^] SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Lecce –Dott. Fabrizio Malagnino , alla Pubblica Udienza del 26/04/2021 ha pronunciato seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) _____, nata il _____ a _____ e domiciliata ex art. 161 c.p.p. in _____ – LIBERA PRESENTE-

2) _____, nato il _____ a _____ ed elettivamente domiciliato c/o _____ del foro di Lecce – LIBERO PRESENTE-

3) _____ nato il _____ a _____ ed ivi residente in _____
1 –LIBEO ASSENTE-

4) _____, nato _____ a _____ ed ivi residente in _____
_____ –LIBERO ASSENTE-

Con l'intervento

del Pubblico Ministero Dott.ssa Anna Murianna V.P.O.

dell' Avv. della P.C. Francesco Vergine del foro di Lecce, presente per la parte civile [redacted]
[redacted]), assente ;

dell' Avv. della P.C. Simone Viva del foro di Lecce , presente per la parte civile [redacted]
[redacted]), presente ;

dell' Avv. della P.C. Roberto Eustachio Sisto del foro di Bari , presente per la parte civile
[redacted] presente ;

dell' Avv. della P.C. Giuseppe Talo' del foro di Lecce , presente per la parte civile Società
Cooperativa Idea Dinamica , in persona del legale rappresentante [redacted]
[redacted], assente ;

dell' Avv. della P.C. Andrea De Pietro del foro di Roma , sostituito con delega orale dall' Avv.
Italia Mendicini ; presente per la parte civile Associazione Onlus Ossigeno, in persona del
legale rappresentante [redacted], assente ;

dell' Avv. della P.C. Italia Mendicini del foro di Bari , presente per la parte civile Federazione
Nazionale Stampa Italia , in persona del legale rappresentante [redacted]
[redacted].

dell' Avv. di fiducia Roberto Eustachio Sisto del foro di Bari, presente per l' imputata

[REDACTED]
dell' Avv. di fiducia Simone Viva del foro di Lecce , presente per l'imputato [REDACTED]

[REDACTED]
dell' Avv. di fiducia Francesco Vergine del foro di Lecce , presente per l'imputato [REDACTED]

[REDACTED];
dell' Avv. Stefano Orlando del foro di Lecce , presente per l'imputato [REDACTED].

Conclusioni:

Come da verbale in atti del 26/04/2021 .

R.G. n. R. m° 2535/17

Imputata:

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81- 595 c.2° c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, nella sua qualità di redattrice, avvalendosi della testata giornalistica on line "██████████" e del social network "Facebook":

in relazione ad una intervista al Sindaco di ██████████ ed alle considerazioni del Prefetto di ██████████ pubblicate il 19/2/2017, in riferimento al tema avente per oggetto la gestione della raccolta rifiuti, in più affermazioni, offendeva l'onore e il decoro della ██████████ S.p.a., con frasi del tipo: "L'infiltrazione della sacra corona unita nella ██████████ è uno dei tasselli che compongono il mosaico a tinte fosche incartato nella relazione inviata al Prefetto ██████████"....."di certo c'è che l'██████████ è stata già recentemente travolta dallo scioglimento per mafia nel comune di ██████████ dove gestiva il servizio raccolta rifiuti"....."██████████ non solo dà lavoro ai mafiosi ma è in regime di proroga da anni. E dal sistema della proroghe fuori legge ci guadagna sempre e ci sta guadagnando. Il ██████████ denuncia da due anni questo malaffare. Come è possibile che non siate riusciti a fermare questo sistema?"....."è in regime di proroga da anni. E dal sistema della proroghe fuori legge ci guadagna sempre e ci sta guadagnando".

Nell'articolo pubblicato il 10 e 14/03/2017 avente ad oggetto "I tentacoli del clan ██████████ sul comune di ██████████ e sul ██████████", offendeva l'onore e il decoro della ██████████ S.p.a., con frasi del tipo: "la tela invisibile eppure d'acciaio tessuta dal boss della scu con la complicità di alcuni imprenditori e politici. Una tela che ha intrappolato ed intrappola ancora ██████████ e il ██████████: l'amicizia col consigliere comunale ██████████, la convergenza di interessi tra ██████████ e il boss ██████████, gli incontri del consigliere con il dirigente ██████████, presso l'azienda della moglie del boss". "sono ritenute significative anche le conversazioni tra un dirigente della ██████████ Spa, la società che gestisce la raccolta di rifiuti a ██████████ e in molti altri comuni del ██████████ e della regione ██████████ e il consigliere ██████████"; "...assegnato alla ██████████ che da allora gestisce il servizio in proroga. Una proroga vietata dalla legge ma grazie alla quale la ██████████ ha potuto continuare, dando lavoro anche a personaggi come ██████████. Un esponente di peso del clan ██████████ ridotto in fin di vita da una serie di colpi d'arma da fuoco".

In ██████████, denunce del 21/03/2017 e 05/04/2017

Prescrizione al 05/4/2023

SI ALLEGA VERBALE FONOREGISTRATO DEL 19/12/2019
DOVE IL PUBBLICO MINISTERO PROCEDeva A MODIFICA
DEL CAPO DI IMPUTAZIONE.

[REDACTED]
Del reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. perché offendeva la reputazione di [REDACTED] sul social Network "Facebook" riferendosi alla suddetta utilizzando le seguenti espressioni: "Sei una grandissima falsa, troia, dimmi dove stai che sto venendo, la puttana di tua madre"; con l'aggravante del mezzo di pubblicità
Reato commesso in [REDACTED] il 14. 03. 2017

[REDACTED]
Del reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. perché offendeva la reputazione di [REDACTED] riferendo in un'intervista che veniva pubblicata sul giornale on-line [REDACTED] "... il lavoro della giornalista [REDACTED] fenomeno da stoppare in qualsiasi modo"; con l'aggravante del mezzo di pubblicità
Reato commesso in [REDACTED] il 23. 03. 2017

[REDACTED]
Del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 595, terzo comma, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di redattrice per la testata giornalistica online "[REDACTED]" offendeva la reputazione di [REDACTED], consigliere comunale di [REDACTED] pubblicando degli articoli nei quali riferiva di collegamenti tra il suddetto e la Sacra Corona Unita, utilizzando frasi del tipo: "Una serie di intercettazioni mettono in luce la tela invisibile eppure d'acciaio tessuta dal boss della Scu con la complicità di alcuni imprenditori e politici. Una tela che ha intrappolato e intrappola ancora [REDACTED] e il [REDACTED]: l'amicizia con il consigliere comunale [REDACTED]"... "C'è stato un rischio di inquinamento mafioso del tessuto economico di tutto il comprensorio territoriale del [REDACTED] e questo rischio di inquinamento è avvenuto a causa della presenza nel consiglio comunale del consigliere di maggioranza [REDACTED], definito contiguo al clan di [REDACTED]...", "l'amico del boss, "contiguo" e "assonante" al clan, quel [REDACTED]", riportando i passaggi di alcune intercettazioni utilizzate in un procedimento penale nel quale la persona offesa non risultava essere stata mai indagata; con l'aggravante del mezzo di pubblicità.
Reato commesso in [REDACTED] il 14.03.2017 il 30.5.2017

[REDACTED]
Del reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. perché offendeva la reputazione di [REDACTED] commissionando una vignetta satirica e facendo creare dei manifesti che venivano poi affissi nel paese, raffiguranti la stessa in una fossa mentre ripeteva le frasi: "[REDACTED], scrivo? Scrivo?" con l'aggravante del mezzo di pubblicità.
Reato commesso in [REDACTED] il 25.06.2017

Prescrizione: giugno 2023



TRIBUNALE DI LECCE
I SEZIONE PENALE

RITO MONOCRATICO
AULA 1° SEZ. PENALE - LE0007

DOTT. STEFANO SERNIA	Giudice
DOTT. ANTONIO PALADINI	Pubblico Ministero
SIG. FERNANDO DI MAGGIO	Cancelliere
SIG.RA GABRIELLA PLENTEDA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 9

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2535/17 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 3277/18 R.G.

A CARICO DI: [REDACTED]

UDIENZA DEL 19/12/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019403791653

Esito: RINVIO AL 23/04/2020 11:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Le parti interloquiscono tra loro fuori microfono.....8

TRIBUNALE DI LECCE
I SEZIONE PENALE
RITO MONOCRATICO
Procedimento penale n. 3277/18 R.G. - 2535/17 R.G.N.R.
Udienza del 19/12/2019

DOTT. STEFANO SERNIA	Giudice
DOTT. ANTONIO PALADINI	Pubblico Ministero
SIG. FERNANDO DI MAGGIO	Cancelliere
SIG.RA GABRIELLA PLENTEDA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI [REDACTED]

INIZIO ORE 16:20

GIUD. SERNIA – Chiamiamo il processo nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] già presente, presente anche oggi, difesa nell'Avvocato Francesco Paolo Sisto, di fiducia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Roberto Eustachio Sisto.

Non c'è costituzione di Parte Civile a quel che posso vedere.

Pubblico Ministero, la difesa ha prodotto un'ampia messe documentale da cui risulta, tanto per dirne una, che la [REDACTED] è stata destinataria di interdittiva antimafia, successivamente ai fatti.

P.M. PALADINI – Concordo benissimo quello che... anche quello che ha fatto, però devo fare un'integrazione del capo d'imputazione, perché viene fuori altra parte offesa riguardo a quello che è stato pubblicato dal [REDACTED].

GIUD. SERNIA – E cioè...?

P.M. PALADINI – Quindi, dove sta scritto “una serie di colpi d'arma da fuoco”, all'ultima parte del capo d'imputazione, prima del luogo dove è stato commesso il delitto, quindi aggiungasi: “d'arma da fuoco; nonché per aver offeso altresì nello stesso Art. il 10 marzo 2017 e in quello del 19 febbraio 2017 l'onore e il decoro del Sindaco di [REDACTED]”

██████████, ██████████ titolando "Mafia ██████████ Il Sindaco: "Prefetto mai risposto". E ██████████ impera e "bando ARO 9 rinviato a data da destinarsi. Le eterne proroghe contro la legge. La denuncia del PD di ██████████. Gli interessi di ██████████ dei clan".

GIUD. SERNIA – Allora, abbia pazienza, io non ho capito quasi niente di questa contestazione suppletiva.

P.M. PALADINI – Stavo per dire, non ho ancora finito, stavo per dire che è a carico di altra persona offesa.

GIUD. SERNIA – Sì, sì, ho capito questo, non ho capito se lei sta leggendo tutto di seguito un'integrazione da introdurre nel capo d'imputazione o se sono singole parti da inserire in punti diversi, non ho capito questo.

P.M. PALADINI – Era un titolo e questa era una frase tutta intera, che le ho detto.

GIUD. SERNIA – Allora, se vuole ripetere, così magari cerchiamo di seguire meglio.

P.M. PALADINI – Siccome avevamo registrato... allora, la frase vuole che le ripeta?

GIUD. SERNIA – E sì, per permettere a tutti di seguire. Parliamo degli articoli del 10 e 14 marzo?

P.M. PALADINI – Del... quando era quello che mi hanno riferito?

GIUD. SERNIA – 19 febbraio 2017?

P.M. PALADINI – 10 marzo 2017 e in quello del 19 febbraio 2017, "avere offeso l'onore e il decoro del Sindaco di ██████████, ██████████, titolando" aperte le virgolette e le ripeto tutto quello che sta scritto. 11

GIUD. SERNIA – Scusi, cerco l'articolo, così riesco a seguirla meglio. Allora, io ho qua un articolo che riguarda ██████████ ma ██████████, invece lei faceva riferimento a ██████████?

P.M. PALADINI – Sì ██████████

GIUD. SERNIA – Avvocato, mi dica.

AVV. DIF. SISTO – Presidente, lungi da me il voler interrompere il Pubblico Ministero, che ha facoltà, è legittimato naturalmente a operare tutte le modifiche che ritiene o integrazioni o contestazioni che ritiene opportuno fare. Voglio anzitutto capire, diciamo così, questo intervento di una probabilmente parte che in questo processo parte non è!

GIUD. SERNIA – Sì, Avvocato, se lo chiarisce privatamente, perché in questa sede dinanzi a me non ha nessun interesse. Sto cercando di capire la contestazione suppletiva che il Pubblico Ministero sta operando in che termini...

AVV. DIF. SISTO – Va bene, allora attengo poi di avere la parola.

GIUD. SERNIA – Abbia pazienza, perché per me la prima questione è questa. Perché in atti c'è comunque una querela...

P.M. PALADINI – No, Giudice, qua c'erano diversi procedimenti riuniti. Il procedimento 2624 riunisce diversi procedimenti e in questi... perché sono diversi procedimenti riuniti e in questo procedimento, che poi produrrò il corpo del reato all'esito della contestazione, in questo procedimento c'è quella contestazione che stavo facendo. Questo stava dentro.

GIUD. SERNIA – Ho capito! Sto cercando di trovare l'articolo.

P.M. PALADINI – Nasce così, cioè nasce riunito, per questo è sfuggito in un primo momento, la Procura se ne è accorta e stiamo procedendo a questa integrazione, fermo restando che...

GIUD. SERNIA – Allora, ho trovato la querela, i passi che forse...

P.M. PALADINI – Di [redacted].

GIUD. SERNIA – La querela di [redacted].

P.M. PALADINI – Con nomina dell'Avvocato Vergine.

GIUD. SERNIA – E ho trovato anche l'articolo riferito. Mi ripete, gentilmente, i termini dell'integrazione?

P.M. PALADINI – Ecco, lei vedrà nella stessa denuncia querela "mafia a [redacted]" e arriva fino a "clan", e questa è la prima frase che volevo contestare, "interessi di [redacted] e dei clan", e questo è il primo articolo, ovvero ha due titoli uguali, ce l'ha adesso l'Avvocato e mi prendo le copie.

GIUD. SERNIA – Allora, io ho necessità di comprendere come viene integrato questo capo d'imputazione, abbia pazienza, ho necessità io e ha necessità la difesa prima di tutto. Quindi, trovata la querela e trovati gli articoli, l'integrazione parte prima di tutto dalla parte in cui termina l'originario capo d'imputazione con le parole "d'arma da fuoco" e si sviluppa in quali termini?

P.M. PALADINI – "Nonché per avere offeso altresì nello stesso articolo del 10 marzo 2017 e in quello del 19 febbraio, sempre 2017, l'onore e il decoro del denunciante [redacted]".

GIUD. SERNIA – [redacted].

P.M. PALADINI – [redacted], titolando in questa maniera: "Mafia a [redacted]. Il Sindaco: prefetto mai risposto e [redacted] impera", secondo articolo...

GIUD. SERNIA – Scusate, non riesco a cogliere come quell'articolo sia diffamatorio verso [redacted]. Cioè, stiamo parlando del titolo dell'articolo, è quello che ha contenuto diffamatorio?

P.M. PALADINI – Sì, sì.

GIUD. SERNIA – "Prefetto mai risposto, Mafia impera a [redacted]", qualcosa del genere?

P.M. PALADINI – E poi il contenuto nello stesso articolo riportato, parte così il titolo e il contenuto spiega, offende il [redacted], Sindaco di...

GIUD. SERNIA – Lo offende come? Scusi, Pubblico Ministero, vogliamo indicare le frasi

diffamatorie quali sono?

P.M. PALADINI – Un attimo, le segno.

GIUD. SERNIA – A meno che alla difesa non vada bene una contestazione così, di questi termini...

P.M. PALADINI – Sì, anche perché...

GIUD. SERNIA – Non lo so!

AVV. DIF. SISTO – Vorrei capire esattamente quanto lei.

GIUD. SERNIA – Allora, giustamente la difesa ha diritto a ricevere una contestazione in forma chiara e precisa del fatto che le viene addebitato.

AVV. DIF. SISTO – Giudice, io solamente, ecco, un fatto di metodo, io chiederei di voler rappresentare alla collega, che – diciamo così – non capisco quale ruolo abbia...

GIUD. SERNIA – Avvocato, sta esercitando le facoltà di cui all'Art. 90 del Codice di Procedura Penale, la persona offesa può indicare al Pubblico Ministero fonti di prova, fatti, etc..

AVV. DIF. SISTO – Ha perfettamente ragione, ma non so se questa modalità...

GIUD. SERNIA – Va be', non è prevista una forma vincolata mi sembra per l'esercizio delle forme per l'esercizio delle facoltà di cui all'Art. 90.

P.M. PALADINI – E poi il Pubblico Ministero ha le proprie facoltà mentali, non è che si fa condizionare da un chicchessia di popolo!

GIUD. SERNIA – Va bene. Allora, perdonatemi, il primo passo però secondo me è che si arrivi a una formulazione intellegibile delle Accuse che vengono mosse.

P.M. PALADINI – Certo. Allora, aggiungendo ai titoli che avevo esposto, continua l'articolo... parla del "gioco machiavellico condotto dallo Stefano nel delineare la vicenda e quindi di un presunto accordo con la [REDACTED] al fine di prorogare contro la Legge l'attuale appalto a [REDACTED], che continuava a gestire il servizio, infatti scriveva alla [REDACTED] testuali parole che la questione è tutto molto più chiara di quello che sembri, da ben due anni il Sindaco di [REDACTED] da Sindaco e da Presidente dell'Aro 9, affetto da movimentismo cronico imbriglia la gestione dei rifiuti dei sette Comuni dell'Aro 9. Dà l'impressione di fare tantissimo per ottenere l'obiettivo che tutto resti fermo, tutto deve cambiare perché nulla cambi, come nella migliore tradizione, a beneficio di pochi e a svantaggio di tutti", questo è la spiegazione dei titoli in questione. Secondo articolo...

AVV. DIF. SISTO – Mi scusi, a chiarimento.

P.M. PALADINI – Prego.

AVV. DIF. SISTO – Questa sarebbe la contestazione?

P.M. PALADINI – Sì.

GIUD. SERNIA – Una parte della contestazione suppletiva.

P.M. PALADINI – Una parte, adesso passo alla seconda, non si preoccupi.

AVV. DIF. SISTO – Benissimo.

P.M. PALADINI – Aggiungo: “E utilizzando nell’Art. del 19 febbraio le locuzioni “Chi vuole bloccare il bando dell’Aro 9? (E cioè il Presidente dell’Aro 9, Sindaco di [REDACTED], [REDACTED] NDR) favoriva il perpetuarsi dello scempio del sistema delle proroghe. In [REDACTED]” Riferito alle denunce il 21.03.2017 e 5.04.2017. E aggiungasi del 29 marzo 2017. Chiedo la notifica all’imputato e alla persona offesa, [REDACTED] i, della modifica così come effettuata, integrando fra l’altro, fra le persone offese, anche [REDACTED], Residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] 111.”

P.M. PALADINI – Allora, la difesa su questa richiesta della Procura, la Parte Civile non c’è abbiamo detto.

GIUD. SERNIA – Allora, prego, Avvocato.

AVV. DIF. SISTO – Sì, grazie, Giudice. Innanzitutto io prendo atto di questo, diciamo così, atteggiamento da parte della Procura, che ritiene affronti... io non so se la denuncia querela che sia stata regolarmente depositata sia confluita in questo procedimento e comunque vi chiedo come mai quella denuncia querela fosse presente nel fascicolo del Giudice rispetto al tema del querelante, a fronte della denuncia del querelante, cioè della [REDACTED] di [REDACTED] che a fronte del quale si è incardinato l’odierno procedimento. Ma al netto di questo chiaramente, assolutamente comunque sarebbe acquisibile ai soli fini della procedibilità, io le segnalo naturalmente già questo tema. Io le chiedo innanzitutto un termine per poter verificare questa nuova contestazione, anche alla luce di una pluralità di procedimenti penali che si sono incardinati e conclusi con decreti di archiviazione, proprio sulle denunce dell’odierno querelante o comunque denunce fatte da soggetti diversi, ma attinenti sempre e comunque le stesse inchieste giornalistiche. È evidente che indipendentemente dal soggetto, ancorché mi sembra che i fatti indicati in quell’articolo attengano sempre a una vicenda, diciamo così, che va valutata nel suo complesso, ecco, le chiedo questo termine per poter proprio verificare nello specifico se siano intervenute, e questo glielo posso già anticipare, delle archiviazioni con riferimento proprio ai fatti oggetto di questa ulteriore richiesta di modifica da parte del Pubblico Ministero. Grazie.

GIUD. SERNIA – Sì, perché ci sono delle archiviazioni già prodotte anche di precedenti udienze, adesso sinceramente non ricordo se possano riguardare anche queste ipotesi qui. Per uno degli articoli c’è decreto di archiviazione emesso dal dottor D’Ambrosio, dal G.I.P. dottor D’Ambrosio, forse l’articolo è di febbraio, adesso non ricordo bene.

AVV. DIF. SISTO – Cioè, proprio quello di cui ci stiamo occupando.

GIUD. SERNIA – Uno dei due di cui ci stiamo occupando.

AVV. DIF. SISTO – Sì, dicevo, proprio quello oggetto della integrazione e della modifica del

capo d'imputazione del Pubblico Ministero, "Mafia a [REDACTED], il Sindaco: prefetto mai risposto".

GIUD. SERNIA – Anche se probabilmente quell'articolo veniva all'attenzione del G.I.P. con riferimento di una diffamazione in danno di [REDACTED], quindi riguarda...

AVV. DIF. SISTO – Sì, certamente, è chiaro.

GIUD. SERNIA – Non è che abbia archiviato l'intero contenuto dell'articolo. Va bene, comunque ha diritto al termine senz'altro, quanto alla notifica a [REDACTED] in realtà l'articolo 520 non prevede che venga notificata la modifica dell'imputazione a una nuova persona... né a una nuova né a una vecchia persona offesa in realtà, tuttavia si pone un problema di compatibilità con la nullità di cui all'Art. 178 lettera c), che riguarda il decreto di citazione, non notificato alla persona offesa. Quindi comunque disponiamo notificarsi copia del verbale così come integrato, contenente l'integrazione dell'imputazione così come formulata dal Pubblico Ministero anche alla persona offesa, [REDACTED], rinviando...

Le parti interloquiscono tra loro fuori microfono.

GIUD. SERNIA – Andiamo al 23 gennaio 2020.

P.M. PALADINI – 60 giorni?

GIUD. SERNIA – No, sono 20 per le integrative. 23 gennaio 2020... giustamente per la persona offesa potrebbe...

P.M. PALADINI – No, va be', ma non interessa, garantisco.

GIUD. SERNIA – Va be', garantisce! Poniamoci al riparo da qualsiasi tipo di vizio e andiamo al 23 aprile del 2020. Avvocato, ore 11:00 va bene come orario?

AVV. DIF. SISTO – Benissimo, grazie.

GIUD. SERNIA – Allora, facciamo ore 11:00, sempre per adempimenti di udienza filtro chiaramente.

La registrazione fonografica viene chiusa alle ore 16:45.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con due separati decreti in data 2-4-2018 e 27-1-2020, il P.M. presso questo Tribunale citava a giudizio ordinario M., L., G. e U. in ordine ai reati in epigrafe indicati.

All'udienza del 19-12-2019, il P.M. procedeva ad integrare l'imputazione nel procedimento di cui al decreto del 2-4-2018.

Successivamente, all'udienza del 18-3-2021, i due procedimenti venivano riuniti nell'unico simultaneo processo oggi pendente; quindi, dopo l'esposizione introduttiva delle parti, questo Tribunale, in composizione Monocratica, ammetteva i mezzi di prova indicati dal P.M. e dai difensori degli imputati, nonché delle parti civili G., L., M., Soc. coop. Idea Dinamica, Associazione Ossigeno per l'Informazione Onlus e Federazione Nazionale Stampa Italiana.

All'udienza del 15-4-2021, veniva integrata l'acquisizione documentale e revocata l'ordinanza ammissiva delle prove orali, per manifesta superfluità.

Infine, all'udienza del 26-4-2021, la M. rendeva spontanee dichiarazioni e, completate le produzioni documentali, il Giudice dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale ed invitava le parti a formulare le conclusioni, anche riguardo ad eventuali riqualficazioni giuridiche dei fatti.

All'esito del dibattimento – conclusosi in presenza della M. e di L. ed in assenza di G. e U. – il P.M. e le difese concludevano come dal verbale in atti.

/ / / \ \ \

Le risultanze dibattimentali non consentono l'affermazione della penale responsabilità di alcuno degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Quanto agli addebiti a carico della M., essi afferiscono il contenuto di alcuni articoli di stampa da lei pubblicati, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, quale redattrice per la testata giornalistica *on-line* "T.", anche sul relativo profilo *social network* "Facebook".

Orbene, l'ipotizzata lesione alla reputazione dei soggetti coinvolti negli incriminati articoli oggetto di pubblicazione, benché effettivamente perpetrata (atteso l'oggettivo

discredito loro derivante dal relativo contenuto), risulta tuttavia scriminata dalla causa di giustificazione dell'esercizio – da parte della prevenuta – del diritto di cronaca e critica a lei spettante nell'esercizio della propria professione di giornalista.

Infatti, la garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero funge da potente ed invalicabile limite a tutte le fattispecie penali di diffamazione.

Segnatamente, la libertà di ognuno di diffondere le proprie idee garantita dall'art. 21 Cost. non può che tradursi, positivamente, nel diritto di ciascuno a raccontare ciò che gli accade intorno (diritto di cronaca) e, soprattutto, ad esprimere in proposito le proprie opinioni (diritto di critica), il che integra, per tutti (e non solo per i professionisti della notizia e del commento, quali giornalisti od opinionisti), l'esimente dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p., idonea a scriminare eventuali aggressioni della reputazione di terzi, escludendone l'antigiuridicità. In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito ormai da molti anni come entrambi i diritti in questione (di cronaca e di critica) spettino, per diretta derivazione costituzionale, a tutti i cittadini, sin da Cass., Sez. VI, 14 gennaio 1975, n.4152, Alagna, Mass. Uff. 129790, a Cass., Sez. V, 1 luglio 2008, n. 31392, p.c. in proc. Alberti, Mass. Uff. 241182, fino a Cass., Sez. V, 15 gennaio 2009, n. 1369, Popolano ed a., Mass. Uff. 242957. Del resto, “ghettizzare” l'operatività della scriminante in parola al solo ambito giornalistico, oltre che ingiustificatamente discriminatorio e sperequante, apparirebbe al giorno d'oggi altresì anacronistico, in virtù dell'ormai capillare e globale diffusione della rete *internet*, tecnicamente idonea a consentire ad ogni individuo, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, di raggiungere con i propri contenuti ogni angolo del Pianeta.

Ovviamente, non potendo tradursi tale diritto in gratuita licenza di menzogna o invettiva, occorre individuare sino a che punto esso consenta di incidere sull'altrui onorabilità.

Orbene, riguardo al diritto di cronaca, i limiti tracciati dalla giurisprudenza alla sua operatività sono quelli della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza espositiva (vd., *ex multis*, Cass., Sez. V, 11 marzo 1982, n. 4981, Pandolfo, Mass. Uff. 153704; Cass., Sez. V, 16 aprile 1982, n. 67765, Bianchi, Mass. Uff. 154541).

Quanto al primo requisito (verità), va da subito precisato che l'accertamento della sussistenza del medesimo, essendo evidentemente funzionale all'accertamento della sussistenza della stessa esimente in parola (al pari dell'accertamento della sussistenza degli altri due requisiti, egualmente pregiudiziale), non può che trovare oggi fisiologico ingresso nel processo, quale tema di prova ex art.187 c.p.p., con pacifico superamento del divieto di cui all'art. 596 co. 1 c.p. e dei limiti oggettivi e soggettivi di cui ai successivi co. 3 e 4, ferma restando la facoltà riconosciuta alle parti dal co. 2 del medesimo articolo.

Detto ciò, si può ora analizzare la nozione di "verità" rilevante in senso scriminante, circa la quale la giurisprudenza è andata percorrendo negli anni un cammino di manifesta relativizzazione, poiché è partita da una concezione assoluta ed oggettiva della verità (vd. Cass., SS. UU., 23 ottobre 1984, n.8959, Ansaloni, *Mass. Uff.* 166252), quasi come fosse essa un'entità a sé stante, una qualità e proprietà immanente al fatto in se stesso, esistente a prescindere dai possibili resoconti del fatto medesimo, ed è infine giunta ad una nozione di verità più – sia concesso l'apparente ossimoro – "realistica", in quanto concepita in inevitabile ed inscindibile correlazione con il materiale e concreto contesto storico-sociale in cui il fatto si svolge e viene riferito e tramandato e, quindi, in relazione alle varie fonti di cognizione del fatto medesimo: in altri termini, la verità del fatto viene oggi parametrata sulla consistenza delle fonti esistenti al momento della sua incriminata divulgazione, ossia, da un lato, va considerato verità ciò che obiettivamente risulta vero in quel momento, e non a seguito di successivi e complessi sviluppi o accertamenti (vd. Cass., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 8894, p.c. in proc. Andreoli ed a., *Mass. Uff.* 216713) e, dall'altro lato, quel che risulta vero in quel momento deve sì risultare tale in base a serio e scrupoloso vaglio delle fonti, ma – per necessaria compatibilità con l'esigenza generale di pronta e tempestiva informazione – ciò non deve necessariamente presupporre accertamenti ed indagini conoscitive di profondità tale da escludere qualsiasi possibilità di falla (vd. Cass., Sez. V, 31 maggio 1990, n. 7843, Bonaffini, *Mass. Uff.* 184518), quasi si trattasse, ad es., di accertamento giudiziale, peraltro sovente neanche esso – come tristemente noto – privo di pecche.

Inoltre, si tenga presente che la scriminante in parola, al pari di tutte le altre, soggiace al regime di operatività di cui all'art. 59 c.p., di tal che essa – ai sensi del co. 4 del predetto articolo – opera a favore dell'agente anche ove erroneamente supposta.

Ne consegue l'ipotizzabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca, ravvisabile allorquando, in presenza dell'avvenuta divulgazione di un fatto poi rivelatosi non corrispondente al vero, l'agente dimostri comunque, gravando su di lui il relativo onere probatorio secondo i comuni principi di diritto processuale penale (vd. Cass., Sez. V, 8 aprile 2002, n. 13164, Cetroni ed a., *Mass. Uff.* 221408), di aver «*assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte*» (Cass., Sez. V, 7 luglio 1998, n. 7967, *rv* 211539, sulla scia di Cass., SS. UU., 23 ottobre 1984, n. 8959, Ansaloni, *Mass. Uff.* 166252. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 18 giugno 2010, n. 23695, Brancato, *Mass. Uff.* 247524 e Cass., Sez. V, 13 luglio 2010, n. 27106, Ciolina, *Mass. Uff.* 248032).

Ove, invece, divulgato un fatto non vero, siffatta scrupolosa cura nel vaglio dell'attendibilità delle fonti non sia stata previamente adottata dall'agente, allora ci si troverà nel campo della colpa (allorquando tale omissione sia riconducibile a mera negligenza o sciatteria professionale, nella maldestra convinzione della verità di quanto narrato) o del dolo eventuale (allorquando essa sia invece associabile all'accettazione del rischio della mancata verità del fatto): l'importanza di discernere l'una rispetto all'altra ipotesi è di palmare evidenza, attesa la punibilità della diffamazione a titolo esclusivamente doloso.

Sul punto, la giurisprudenza è in modo compatto orientata a ricondurre nell'alveo del dolo eventuale e, quindi, della piana punibilità, qualsiasi ipotesi di divulgazione di un fatto non vero non preceduta da adeguata verifica delle fonti, ritenendo tale atteggiamento psicologico fisiologicamente connaturato alla scelta di diffusione di notizia non idoneamente riscontrata (vd. Cass., Sez. V, 19 maggio 2010, n. 19046, Bastiani ed a, *rv* 219638; Cass., Sez. V, 20 agosto 2001, n. 31957, Panerai ed a.; Cass., Sez. V, 11 giugno 1999, n. 7597, Beri Riboli, *Mass. Uff.* 213631).

Secondo requisito per il legittimo esercizio del diritto di cronaca è l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia incriminata, variamente qualificato anche come interesse collettivo, interesse generale o rilevanza sociale (vd., *ex multis*, Cass., Sez. V, 3 settembre 2009, n. 33857, Dalla Pria ed a., *Mass. Uff.* 244909.), tenendo sul punto presente che, in tema di comportamenti personali (dei quali per lo più si ragiona in materia di diffamazione), non necessariamente la caratura pubblica del soggetto esposto fonda l'interesse generale alla conoscenza di aspetti della sua vita privata che con siffatto suo ruolo non abbiano nulla a che vedere, così come, specularmente, non necessariamente il *quisque de populo* può ritenersi garantito da asserita assenza di interesse generale alla conoscenza delle proprie condotte, ove di per se stesse rilevanti da un punto di vista sociale.

Sul tema della rilevanza sociale della notizia, un cenno a parte merita il fenomeno dell'intervista o, più in generale, dell'agente che riporti fedelmente – senza adesioni o propri contributi – il contenuto di dichiarazioni di terzi oggettivamente diffamatorie: in proposito, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità, dopo un iniziale diffuso atteggiamento punitivo nei confronti dell'intervistatore (riguardato come una sorta di agevolatore-amplificatore della voce illecita), è andata oggi attestandosi su una posizione che, in considerazione del possibile peso della notizia dell'intervista in se stessa, tenuto conto dello spessore dell'intervistato, privilegia l'interesse della collettività a conoscere le esternazioni del medesimo, sancendo a Sezioni Unite che detta pratica «è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca» (Cass., SS. UU., 16 ottobre 2001, n. 37140, Galiero ed a., *Riv. Pen.*, 2001, 983). Siffatto attuale e condivisibile orientamento attribuisce senz'altro il giusto risalto al generale interesse ravvisabile, in determinate situazioni, nella conoscenza del fatto stesso dell'intervista, spesso più importante del suo contenuto.

Terzo requisito è quello della continenza espositiva, che può genericamente identificarsi con esigenza di moderazione, proporzione e misura (vd. Cass., Sez. V, 5 ottobre 1985, n. 8581, Ruschini, *Mass. Uff.* 170572), ma che, nello specifico, non può non

andar valutato, volta per volta, in inscindibile connessione con il concreto contesto sociale in cui si iscrive il particolare fatto divulgato o cui appartengono i soggetti coinvolti, in chiara e fluida correlazione evolutiva con gli usi e costumi adottati dalla generalità dei consociati nel peculiare momento storico in cui la divulgazione avviene: in altre parole, com'è evidente, da un lato (prettamente statico), espressioni (o immagini, o altro) che possono apparire “sopra le righe” nel resoconto di una riunione fra appassionati di filatelia artistica, potrebbero apparire pienamente consone nel resoconto di una schermaglia tra pugili precedente l'incontro e, dall'altro lato (prettamente dinamico), espressioni (o immagini, o altro) che potevano apparire “scandalose” nel dopoguerra, potrebbero apparire perfettamente “nei ranghi” al giorno d'oggi.

Passando ora al diritto di critica, anche in relazione ad esso i tre predetti canoni da rispettare ai fini dell'operatività della sua efficacia scriminante sono stati espressamente indicati dalla giurisprudenza, secondo cui ricorre l'esimente in parola «*allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva*» (Cass., Sez. V, 12 settembre 2007, n.34432, Blandini ed a., *rv* 237711; trattasi di tre requisiti costantemente ricordati in giurisprudenza: vd., *ex multis*, Cass., Sez. V, 19 settembre 2006, n.30877, p.c. in proc. Nanetti ed a., *rv* 235222).

Dunque, il primo imprescindibile presupposto in rilievo è quello della verità del fatto attribuito al soggetto passivo, «*in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e mistificazione*» (Cass., Sez. V, 13 novembre 2009, n.43403, Ruta, *rv* 245098; il riferimento alla verità del fatto è costantemente presente in giurisprudenza in tema di diritto di critica: vd., *ex multis*, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2007, n.7662, Iannuzzi ed a., *rv* 236524).

In proposito, occorre tenere presente che, in virtù della fisiologica differenza tra diritto di critica e diritto di cronaca, parte della giurisprudenza, prendendo le mosse dal presupposto che «*il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti*» (Cass., Sez. V, 27 giugno 2000, n. 7499, Chinigò, *rv* 216534), tende a

sminuire la portata del requisito della “verità” in materia di critica, indicandolo espressamente come «*affievolito*» (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2011, n. 4938, p.m. in proc. Simeone ed a., *rv* 249239) o «*attenuato*» (Cass., Sez. V, 13 novembre 2009, n. 43403, Ruta, *rv* 245098), se non escludendolo addirittura (vd. Cass., Sez. V, 17 marzo 2000, n. 3477, Beha ed a., *Riv. Pen.*, 2000, 698, *rv* 215577, oltre alla già citata Cass., Sez. V, 27 giugno 2000, Chinigò).

Ad avviso di chi scrive, sul punto, non può ridursi il tutto ad una formale questione di etichetta o titolo, ben dovendo continuare a ravvisarsi il vincolo della verità in relazione ad ogni contenuto comunicativo (critico o no) avente ad oggetto fatti determinati, eventualmente ritenendo che, nelle ipotesi in cui l’agente critichi determinati fatti o effettui una critica riportando determinati fatti, allora egli in quel momento starà esercitando al contempo diritto di critica e diritto di cronaca, tenendo peraltro presente che difficilmente può ipotizzarsi l’esistenza di un eventuale interesse pubblico alla critica di aspetti di un soggetto diversi da fatti e comportamenti.

Il secondo requisito è quello dell’interesse generale, da intendersi – sullo specifico versante del diritto di critica – sia come rilevanza sociale del fatto criticato, sia come impatto sull’opinione pubblica della valutazione dello stesso operata dall’agente (vd. Cass., Sez. V, 31 marzo 2008, n. 13565, Ventura ed a., *rv* 239829; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2008, n. 9084, Gatto, *rv* 239125; Cass., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 11662, Iannuzzi ed a., *rv* 236362; Cass., Sez. V, 26 aprile 2004, n. 19334, Giacalone, *rv* 227754).

Il terzo requisito (continenza) acquisisce, in tema di critica, una pregnanza senz’altro maggiore rispetto al ruolo da esso stesso svolto in tema di cronaca, attesa la fisiologica diretta incidenza di un siffatto limite sulla portata e l’efficacia della *verve* dialettica strumentale a criticare cose e persone: se, infatti, il necessario uso di espressioni equilibrate e corrette appare perfettamente coerente e compatibile (e, comunque, non di per sé in contrasto) con il fine (proprio della cronaca) di riportare fatti, invece siffatto vincolo espositivo può sovente cozzare con il fine (proprio della critica) di esprimere persuasivi giudizi ed apprezzamenti su detti fatti.

Ne consegue, onde non svuotare in radice di significato il diritto stesso di critica, una doverosa maggiore “elasticità” nel tracciare l’incidenza del canone comunicativo in esame,

che andrà dunque ritenuto violato solo «*in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato*» (Cass., Sez. V, 13 aprile 2011, n. 15060, Dessì ed a., *rv* 250174; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 28 luglio 2010, n. 29730, Andreotti, *rv* 247966).

Dunque, tirando le somme di quanto suesposto, e calandolo nella concreta vicenda ora in esame, va innanzitutto osservato che, quanto al requisito della verità – come *supra* delineato – il contenuto degli articoli della M. trae ben precisa origine da fonti ufficiali (quali deliberazioni A.N.A.C., deliberazioni giunta regionale, D.P.R. scioglimento Consiglio Comunale “Y” per infiltrazione mafiosa, decreto commissariamento società “X”, ed informative e relazioni di P.G.), come agevolmente riscontrabile dall’acquisita documentazione e come, invero, letteralmente ricavabile dallo stesso testo degli articoli medesimi, nei quali l’autrice cita direttamente ed espressamente le fonti medesime, pur se di tali riferimenti espliciti il P.M. non dà conto nelle odierne imputazioni, così dando l’impressione – fallace – che la giornalista abbia adoperato in prima persona frasi in realtà attribuibili (e da lei attribuite) agli investigatori ed alle pubbliche Autorità.

Segnatamente, quanto all’articolo del 14-3-2017 sulla figura di L. (proc. già n.2999/17 R.G.N.R.), il P.M. – e tale fuorviante *modus* di redazione dell’imputazione è comune a tutti i capi d’accusa elevati a carico della M. – contesta alla giornalista di aver qualificato il predetto come «*contiguo*» al *clan* mafioso “Z”, nonché «*assonante*» alla predetta famiglia, ma lo stesso P.M. omette di precisare che, nell’articolo incriminato, l’autrice esegue una riproduzione talmente fedele degli atti investigativi da riportare addirittura tra virgolette le espressioni di cui sopra, utilizzate dagli investigatori ed a loro ricondotte dalla stessa autrice, mediante l’inconfutabile ed ineccepibile (quanto elementare e non obliterabile) dicitura «*scrivono gli inquirenti*». E tale aspetto, appena riportato a mero titolo esemplificativo, caratterizza l’intero corpo dell’articolo in questione e l’intera imputazione ad esso relativa.

E lo stesso discorso vale per tutti gli altri servizi della redattrice qui in esame, e per le corrispondenti imputazioni.

Quanto all’imputazione relativa all’articolo del 10 e 14 marzo 2017 sulla figura della società “X” (secondo capo nel proc. già n.2535/17 R.G.N.R.), essa soffre della medesima

falla ravvisata nell'imputazione (appena esaminata) che vedrebbe come presunta vittima L., poiché trattasi di servizi in gran parte sovrapponibili: anche in questo caso, il P.M. confonde le affermazioni della giornalista con quelle degli inquirenti da lei fedelmente riportate, ed omette di considerare – ed indicare – gli espliciti riferimenti, anche testuali, dell'autrice alle intercettazioni telefoniche riportate nell'informativa che rappresenta la sua fonte giornalistica. Ed ogni altra considerazione ivi svolta dalla M. circa la legittimità dell'operato delle istituzioni in rapporto alla società "X" trova supporto nelle già menzionate acquisizioni documentali, tra cui le deliberazioni A.N.A.C. in atti.

Quanto poi alla pubblicazione dell'intervista del 19-2-2017 sulla figura della società "X" (primo capo nel proc. già n.2535/17 R.G.N.R.), addirittura, il P.M. riporta nell'imputazione, come provenienti dalla M., frasi invece proferite dall'intervistato, A., ex Sindaco di P. Sul punto, oltre a stigmatizzare tale circostanza che manifesta già di per sé la palese infondatezza dell'accusa, alla luce delle considerazioni *supra* svolte in tema di responsabilità dell'intervistatore per le dichiarazioni dell'intervistato ed in relazione all'evidenziato risalto attribuito dall'attuale giurisprudenza al fatto dell'intervista in se stessa, occorre ora svolgere alcune osservazioni in ordine ad un registrato contrasto di giurisprudenza interna e ad un attuale contrasto tra giurisprudenza italiana e giurisprudenza CEDU, in cui si inseriscono gli argomenti che questo Giudice ha posto alla base della presente decisione.

Orbene, va innanzitutto precisato che – a parere di chi scrive – il giornalista che riporti le parole di un intervistato, critiche nei confronti di terzi, non sta esercitando un proprio diritto di critica, bensì diritto di cronaca, poiché sta semplicemente narrando il fatto costituito dall'intervista medesima. Se però, nel corpo dell'intervista, il giornalista abbandona l'asettica equidistanza ed inserisce propri commenti adesivi alle critiche dell'intervistato, allora egli fa proprie tali critiche, e sarà quindi scriminato se ricorreranno gli estremi del corretto esercizio del diritto di critica (ivi compresa la continenza delle espressioni utilizzate dall'intervistato).

Parimenti, e più a monte, se il giornalista riporta in modo asettico ed equidistante le parole dell'intervistato, il canone della verità del fatto deve afferire la maggiore o minore fedeltà della riproduzione delle parole dell'intervistato, a prescindere dal contenuto delle

parole medesime, sempre che l'intervistatore sia in buona fede ed abbia fondati motivi di ritenere credibile l'intervistato, da considerarsi esso stesso sua fonte, affievolendosi perciò la necessità di scrupoloso vaglio della "fonte della fonte". Se, invece, nei termini poc' anzi illustrati, il giornalista abbandona la terzietà e si associa alle parole dell'intervistato, allora il canone della verità del fatto dovrà afferire il vero e proprio contenuto delle parole medesime, poiché in sostanza provenienti dallo stesso intervistatore, di tal che egli dovrà aver assolto l'onere di preventivo scrupoloso vaglio delle fonti di tutte le dichiarazioni contenute nell'intervista medesima.

Ciò posto, deve questo Giudice rilevare che, in materia, la Suprema Corte si è in realtà espressa in senso notevolmente più restrittivo, obliterando del tutto la proposta distinzione, invece in linea con i principi della Corte di Strasburgo.

Ed invero, la citata Cass., SS.UU., 16 ottobre 2001, n.37140, smentendo il più liberale (e minoritario) orientamento secondo cui il limite esterno della verità avrebbe ad oggetto il fatto storico dell'intervista e non investirebbe il suo contenuto, ha invece affermato che il giornalista, pur nel riportare fedelmente e pedissequamente le parole dell'intervistato, ha sempre e comunque il dovere di controllare la veridicità del fatto narrato da questi e la continenza delle espressioni da lui utilizzate.

Al contrario, la storica e consolidata giurisprudenza della Corte EDU è nel senso di attenuare decisamente siffatto controllo (cfr. *Jersild c. Danimarca* [GC], sent. 23-9-1994, ric. n.15890/89, § 35; *Novaya Gazeta e Milashina c. Russia*, sent. 3-10-2017, ric. n.45083/06, § 71), osservando che «*quando i giornalisti riprendono delle dichiarazioni fatte da una terza persona, il criterio da applicare consiste nel chiedersi non se tali giornalisti possano dimostrare la veridicità delle dichiarazioni in questione, ma se abbiano agito in buona fede e si siano conformati all'obbligo che normalmente hanno di verificare una dichiarazione fattuale fondandosi su una base reale sufficientemente precisa ed affidabile che possa essere considerata proporzionata alla natura e alla forza di quanto affermato*» (Corte EDU, Sez. I, 16-1-2020, *Magosso e Brindani c. Italia*, ric. n.59347/11).

Tutto ciò considerato, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, sotto il profilo della verità ora in esame, non può negarsi l'oggettiva credibilità dell'intervistato in relazione alle sue personali dichiarazioni, dovendo considerarsi egli stesso – da parte della

giornalista – quale fonte attendibile per la sua peculiare carica amministrativa e politica che gli dava senz'altro una visione completa, diretta e privilegiata dei fatti narrati. Né possono muoversi addebiti di mendacio alle affermazioni che l'intervistatrice ha svolto ella stessa in prima persona nel corso dell'intervista, confusamente riportate nell'imputazione in modo indistinto, poiché risultano suffragate anch'esse dalle acquisizioni documentali ufficiali *supra* indicate.

Dunque, alla luce di tutti i suesposti principi circa il requisito della verità dei fatti, occorre ritenere che tutti gli esaminati scritti dell'imputata rispettino tale primaria condizione, correttamente intesa come onere di serio e scrupoloso vaglio delle fonti, compatibilmente con l'esigenza generale di pronta e tempestiva informazione, ragionevolmente aperta alla possibilità di falla.

Né – giova rilevarlo – risulta in atti documentazione processuale o giudiziaria, quali provvedimenti o sentenze, definitivi o meno, che abbia smentito quanto emerso dalle fonti investigative citate dall'autrice. Peraltro, ove pure fosse in effetti sopravvenuta una smentita giurisdizionale delle ipotesi investigative cui prestarono fede gli inquirenti e la giornalista, ciò – secondo quanto *supra* illustrato – non determinerebbe certamente il venir meno del carattere della veridicità della notizia al momento della sua diffusione, poiché il menzionato principio della pronta e tempestiva informazione ragionevolmente aperta alla possibilità di falla può essere efficacemente scolpito nel condivisibile assunto della Corte EDU che, riprendendo quanto già affermato in *Cojocar v. Romania*, n.32104/06, § 29, 10 febbraio 2015, ha di recente ribadito che «*il grado di precisione richiesto per stabilire la fondatezza di un'accusa in materia penale da parte di un tribunale è difficilmente paragonabile a quello che un giornalista dovrebbe osservare quando si esprime su un argomento di interesse pubblico*» (Sez. I, 16-1-2020, *Magosso e Brindani v. Italia*, cit.).

E venendo al secondo requisito, quello dell'interesse pubblico alla notizia, anch'esso risulta pienamente soddisfatto, poiché i fatti narrati e le questioni affrontate dalla M. negli articoli incriminati rivestono indiscutibile rilevanza sociale, essendo innegabile l'interesse della collettività a conoscere le vicende della terra su cui essa insiste, con tutte le descritte implicazioni circa eventuali collusioni tra mafia e politica, tra imprenditori ed amministratori locali e crimine organizzato. Parimenti, ed in linea con quanto poc'anzi

evidenziato in tema di interviste, non può negarsi il palese interesse pubblico alla divulgazione del pensiero e delle prodezze del vertice dell'amministrazione locale, l'ex Sindaco di P., in ordine alle predette vicende ed implicazioni.

Ed in terzo luogo, quanto al requisito della correttezza espositiva, ricorre anch'esso senza dubbio, poiché la narrazione è avvenuta secondo continenza, in quanto, sebbene l'autrice non abbia effettuato un mero resoconto imparziale ed equidistante di quanto riscontrato, bensì abbia decisamente e senza mezzi termini attuato una dura ed aspra critica dei soggetti e delle istituzioni da lei attenzionati, nondimeno ella non ha determinato una gratuita, vacua e maliziosa aggressione all'altrui onorabilità, mediante una non corretta esposizione dei fatti, o attraverso toni esorbitanti dai confini del normale confronto dialettico o scambio di opinioni.

Ne deriva la piena integrazione della scriminante in parola, con conseguente assoluzione dell'imputata, in ordine ai delitti sin qui esaminati, con la formula di cui in dispositivo.

E ad analoghe conclusioni occorre giungere con riferimento all'imputazione integrativa elevata a carico della M. all'udienza del 19-12-2019, della quale è appena il caso di rilevare la scarsa intellegibilità, per quanto si evince dal relativo verbale in atti: pare di capire dalle confuse dichiarazioni del P.M. d'udienza che egli abbia inteso contestare all'imputata (non si comprende bene in che termini) altra diffamazione ai danni di altro soggetto, G., da lei consumata (non si comprende bene con quali termini) mediante gli stessi articoli già oggetto delle odierne imputazioni, sino a quel momento qualificati dall'accusa come diffamatori nei soli confronti della società "X".

Tali sembrando essere i disordinati estremi della contestazione suppletiva *de qua*, è appena il caso di rilevare che essa non ha miglior pregio, né merita miglior sorte, delle altre accuse a carico della M., per le medesime ragioni innanzi illustrate.

Ed a questo punto, concludendo il discorso inerente le imputazioni a carico della giornalista, occorre sottolineare come l'avvenuto riconoscimento dell'esimente in parola e – soprattutto – l'avvenuta estensione dell'ipotesi accusatoria, giunta a riguardare gli articoli *de quibus* come lesivi al contempo sia della reputazione di persone giuridiche sia di quella di persone fisiche, rendono senz'altro meno urgente e dirimente la necessità di vagliare e

valutare se, in fondo, sia effettivamente configurabile o meno il reato di diffamazione ai danni di società di capitali, come la società “X”.

In proposito, deve comunque rilevare questo Giudice che siffatta configurabilità si presenta quanto meno dubbia e problematica, a fronte dell’ostacolo *in primis* rappresentato dalla ben precisa collocazione dell’istituto tra i delitti contro la persona, e più specificamente contro l’onore.

Certo, non ignora lo scrivente l’avanzare di orientamenti nomofilattici favorevoli al riconoscimento della sussistenza del reato a tutela di enti in generale, sull’assunto che *«rientrano tra i soggetti passivi del delitto di diffamazione anche le entità giuridiche, le associazioni e gli enti di fatto, in quanto titolari dei beni dell’onore e della reputazione che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce»* (Cass., Sez. V, sent. 1-6-2011, n.34790; nello stesso senso, Cass., Sez. V, sent. 16-3-2010, n. 16281). E tale impostazione si è di recente sviluppata anche in rilevante giurisprudenza di merito, secondo cui *«non può essere disconosciuta in capo ad un ente collettivo aggredito da espressioni denigratorie né la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione, quale titolare dell’onore sociale, né la corrispondente titolarità del diritto di querela, per la cui perseguibilità il reato è sottoposto. Infatti, entità giuridiche, associazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, quali partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, sono portatori di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alle finalità perseguite, in quanto anch’essi titolari dei beni dell’onore e della reputazione, che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce»* (Trib. Torino, Sez. VI, sent. 14-12-2018, n. 5009; già dello stesso avviso, Trib. Messina, Sez. II, 12-1-2007, *In iure praesentia* 2007, 1, 84). E non può sottacersi che tracce di tali argomentazioni si rinvencono già in pronunce risalenti del Supremo Collegio, il quale ha avuto modo di affermare che *«le persone giuridiche e gli enti collettivi possono assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l’onore e non è preclusa la configurabilità di una concorrente offesa all’onore o alla reputazione delle singole persone che dell’ente fanno parte»* (Cass., Sez. V, 24-11-1987, *Cassazione Penale* 1989, 583, *Giustizia penale* 1989, II, 96).

Nondimeno, osserva questo Giudice come l'evidenziata collocazione sistematica della fattispecie appaia già di per sé poco compatibile con tale impostazione estensiva, tanto più che, nel relativo capo del codice penale, essa la porrebbe come unica fattispecie a rivestire siffatta carica plurioffensiva, laddove la contigua fattispecie di ingiuria (ora abrogata) era rivolta ad esclusiva tutela delle persone fisiche, in virtù dell'espresso riferimento alla «*persona*» contenuto nell'art.594 c.p.

Peraltro, proprio il predetto art.594 c.p., simmetrico e complementare rispetto all'art.595 c.p., ad esso si intreccia nella clausola d'esclusione in apertura di quest'ultimo, così inducendo a ritenere che le due ipotesi ivi delineate, differenziate solo dall'elemento discrezionale integrato dalla presenza o meno dell'offeso (vd. *infra*), abbiano la stessa struttura e siano poste a tutela della medesima tipologia di vittima.

Dunque, posto che l'onore e la reputazione della persona fisica possono apparire meritevoli di tutela penale, tanto da andare a comprimere la libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, imponendole i limiti (ossia i paletti imposti al diritto di cronaca e di critica) *supra* evidenziati, non altrettanto scontata appare la possibilità e la legittimità di comprimere la libertà personale d'espressione allo scopo di tutelare beni che non afferiscono la persona, bensì enti, tanto più se si tratta di enti che, anziché perseguire finalità assimilabili ad aspirazioni o ideali personali (quali, ad es., partiti politici, associazioni di volontariato, sindacati, associazioni di professionisti), esercitino piuttosto mera attività d'impresa in forma collettiva ed impersonale, come la società di capitali coinvolta nel caso di specie.

E del resto, lo stesso legislatore interno ha già dato prova della propria corretta visione della sanzione penale come *extrema ratio*, depenalizzando il reato d'ingiuria e così rendendo del tutto scevra da limiti penalmente rilevanti ogni manifestazione del pensiero (anche gratuitamente offensiva ed aggressiva) fra persone presenti: a maggior ragione, di fronte all'avvenuta soppressione di presidi penali a tutela del buon nome della persona presente, potrebbe apparire contraddittorio ritenere esistenti presidi penali a tutela del buon nome di una mera impresa commerciale.

Né si dimentichi che, allo stato attuale, la stessa fattispecie di diffamazione è sotto la scure dell'ordinanza-monito della Consulta dello scorso 26 giugno, che ha rimarcato

l'esigenza di eliminare le sanzioni detentive dal novero dei rimedi atti a riparare il danno alla reputazione, in linea con le previsioni di cui agli artt.21 e 117 Cost., alla luce del parametro convenzionale di cui all'art.10 CEDU (C. Cost., ord. 26-6-2020, n.132, secondo un *modus operandi* già percorso in relazione al “caso Cappato” con ord. 21-11-2018, n.207, poi sfociato – a fronte dell'inerzia del legislatore – nella declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa previsione normativa).

In effetti, già da tempo, e più volte, la Corte EDU ha stigmatizzato la sproporzione tra le sanzioni detentive previste dall'ordinamento italiano e la disciplina della libera stampa (cfr. Corte EDU, Belpietro c. Italia, sent. 24-9-2013, ric. n.43612/10, §§ 61-63; Ricci c. Italia, sent. 8-10-2013, ric. n.30210/06, §§ 59-61; Sallusti c. Italia, sent. 7-3-2019, ric. n.22350/13, §§ 59-65), affermando sul piano generale che la reclusione ha un effetto dissuasivo talmente rilevante da essere strutturalmente incompatibile con l'art.10 CEDU (cfr. Corte EDU, Cumpănă and Mazăre c. Romania, sent. 17-12-2004, ric. n.33348/96, §§ 115).

Ed ultimamente, la stessa Corte di Strasburgo si è spinta oltre, affermando che sarebbe *tout court* la sanzione penale in se stessa – anche non detentiva – a compromettere il libero esercizio del diritto di cronaca, poiché *«una sanzione penale resta comunque una pena e, in quanto tale, rischia di avere un effetto particolarmente dissuasivo sull'esercizio della libertà d'espressione...Infatti non si può negare l'effetto dissuasivo di tali sanzioni sul ruolo dei giornalisti (Narodni List D.D. c. Croazia, n.2782/12, §71, 8 novembre 2018) di contribuire al dibattito pubblico su questioni che interessano la vita di una collettività»*, cosicché la condanna, in quanto tale, si tradurrebbe comunque *«in una ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione degli interessati, che pertanto non era “necessaria in una società democratica” ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione»* (Corte EDU, Sez. I, 16-1-2020, Magosso e Brindani c. Italia, ric. n.59347/11).

Tale rinnovato e più radicale arresto si pone sulla scia del parere n.717/2013 della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, approvato il 9-12-2013 (CDL-AD[2013]038), in cui la commissione, relativamente alla normativa italiana, propugnava una totale depenalizzazione del reato, nonché nel solco della prassi del Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, che propende da tempo per rimedi di stampo civilistico (cfr.

General Comment n.34 “Article 19: Freedoms of opinion and expression”, pubblicato il 12-9-2011, CCPR/C/GC/34, §47; *Alexander Adonis c. Filippine*, 26-4-2012, reclamo n.1815/2008, CCPR/C/103/D/1815/2008/Rev, 1, §§7.9-7.1).

Orbene, di fronte a tanta diffidenza costituzionale, eurounitaria e convenzionale nei confronti della sanzione penale in materia di diffamazione, ed a fronte della già intrapresa strada della depenalizzazione di parte dei reati d’opinione nel nostro ordinamento, non sembra proprio esservi spazio per dilatare la superstite – ed agonizzante – fattispecie di cui all’art.595 c.p. oltre i netti confini tracciati dal suo tenore testuale e dalla sua precisa collocazione tra i reati contro la “persona”.

/ / / \ \ \

E venendo alla posizione degli altri imputati, cui il P.M. addebita inversa condotta diffamatoria nei confronti della M., rileva questo Giudice l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria.

Ed invero, quanto al reato contestato a L., è immediatamente percepibile dalla stessa lettura dell’imputazione, ed è confermato dalla lettura del testo incriminato (acquisito tramite stampa dello *screenshot*, agli atti), come al predetto sia ascritto – e ne è stata accertata la relativa condotta – di essersi rivolto direttamente e materialmente alla vittima con epiteti ingiuriosi: «*sei una grandissima falsa, troia, dimmi dove stai che sto venendo, la puttana di tua madre*».

Ciò è reso evidente dalla stessa struttura sintattica delle frasi in oggetto, che presuppongono come interlocutore diretto proprio la M., ed è confermato dalla peculiarità dello strumento utilizzato, consistita nell’inviare i messaggi *de quibus* ad indirizzo telematico nella disponibilità della medesima.

Segnatamente, il noto funzionamento del *social network “Facebook”*, utilizzato nella specie, consiste, tra le sue varie applicazioni, nel consentire a ciascuno di creare un proprio profilo, una propria bacheca, in cui egli può pubblicare commenti, foto o, in sintesi, tutto ciò che ritenga di voler divulgare; tale profilo può essere aperto alla visione, ai commenti ed ai messaggi di terzi, che possono essere riservati o pubblici, e lasciati in evidenza o soppressi dal titolare del profilo. Orbene, nel caso di specie, lo L. ha inviato il proprio commento – visibile al pubblico – sul profilo pubblico “*Facebook*” ricadente nella

disponibilità della M., ossia sul profilo della testata giornalistica in cui ella, in qualità di redattrice, aveva appena pubblicato un proprio articolo che lo riguardava.

Ora, volendo trasferire sul piano telematico i concetti di ingiuria e diffamazione, è evidente come se ne debbano traslare sul relativo piano – secondo compatibilità e pur con i dovuti adattamenti – i consolidati principi formati prima dell'avvento dell'era digitale. E quindi, non può farsi a meno di assumere a fondamentale elemento discretivo tra le due fattispecie quello della presenza o meno dell'offeso, che, se ravvisabile, determina senz'altro l'integrazione dell'ipotesi già rubricata ex art.594 c.p., anche nella forma ipotizzata nel co.2 del predetto articolo, postulante la comunicazione a distanza, diretta all'offeso medesimo. Un esempio di tale distinzione, riportata sul piano informatico, è agevolmente ravvisabile nella manifesta diversità tra il caso dell'invio di una *e-mail* oltraggiosa ad un terzo (qualificabile come ingiuria) ed il caso della pubblicazione, sul proprio profilo *social* aperto al pubblico, del medesimo insulto nei riguardi della medesima persona (qualificabile come diffamazione).

La differenza – è importante non confondersi – non deriva dalla percezione o meno di tale insulto da parte del pubblico, bensì – si ripete – deriva dal coinvolgimento o meno dell'offeso nel contesto materiale in cui l'insulto è pronunciato.

Del resto, il testo normativo è chiaro nel sancire l'irrilevanza della presenza di più persone quale elemento discretivo, laddove, nell'art.594 c.p. riguardante l'ingiuria, prevedeva al co.4 tale eventualità come circostanza aggravante dell'ingiuria medesima.

Ed il senso di tale distinzione è evidente e comprensibile, posta la maggior gravità delle sanzioni per diffamazione rispetto a quelle per ingiuria (ora più che mai, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione della seconda): la condotta diffamatoria racchiude un disvalore ben maggiore ed una portata lesiva ben più incisiva ed insidiosa rispetto a quella ingiuriosa, proprio perché la vittima – assente – non è posta in condizione di difendersi e reagire nell'immediato; addirittura, potrebbe anche non venir mai a conoscenza (o venire a conoscenza troppo tardi) del fatto che la propria reputazione è stata demolita.

Evidentemente, e tornando al mondo digitale, ciò non accade allorquando l'aggressore insulta la vittima sul profilo *social* della vittima medesima: in tal caso, non solo la vittima ha immediata conoscenza dell'offesa, ma ha anche immediata possibilità di reazione,

potendo subito rispondere e potendo addirittura sopprimere all'istante il messaggio indesiderato.

Ciò posto, nel caso di specie, la diretta o indiretta disponibilità in capo alla redattrice M. del profilo "Facebook" interessato dall'attacco verbale in questione impone di associare la riscontrata condotta al fenomeno dell'ingiuria piuttosto che a quello della diffamazione, con conseguente pronuncia assolutoria di cui in dispositivo, in virtù dell'intervenuta abrogazione inerente l'art.594 c.p.

Riguardo all'accusa mossa a G., è lo stesso tenore testuale della frase incriminata – fedelmente riportata nell'imputazione – ad evidenziare l'inconfigurabilità dell'ipotizzata fattispecie.

Ed invero, l'invito, ivi contenuto, a «*stappare in qualsiasi modo*» il lavoro della giornalista impegnata nella lotta alla mafia, non appare poter ledere in alcun modo la reputazione della medesima. Anzi, soprattutto ove non si ometta di considerare la sottile carica intimidatoria ed istigatrice oggettivamente insita in tale espressione, essa potrebbe finire per rappresentare un implicito riconoscimento in favore dell'incisività dell'attività d'indagine della destinataria, in quanto proveniente da uno dei soggetti da lei indicati come contigui ad ambienti mafiosi.

Ne consegue, per tali ragioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui in dispositivo.

Ed analogo epilogo, per insussistenza della contestata offesa alla reputazione, merita l'imputazione a carico di U., dichiaratosi portavoce del Comitato a favore della candidatura di G. in una propria nota del 29-6-2017 acquisita in atti.

Ed invero, la vignetta incriminata (cfr. relativa copia, agli atti) ritrae la M. in una fossa, pronta a scrivere su *input* di tale "R." («*R., scrivo? Scrivo?*»), identificabile nell'ex sindaco di C., R., politicamente contrapposto alla giunta da lei accusata di collusioni mafiose (vd. *supra* e cfr. acquisite pubblicazioni *social* dello stesso R.), secondo le ammissioni dello stesso odierno imputato U., che nella sua predetta nota del 29-6-2017 ha confermato il voluto riferimento alla vicinanza della M. alla sinistra cittadina. Orbene essa, al di là degli intenti satirici lumeggiati dalla difesa, che non ha dato conto o giustificazione della collocazione sotterranea dell'interessata, si contraddistingue proprio per l'esistenza della

suddetta fossa: l'unico plausibile contenuto riconducibile a siffatta rappresentazione pare essere che la M., con i propri articoli, si stesse "scavando la fossa".

Il messaggio fa da eco a quello poc'anzi esaminato proveniente da G., inerente la necessità di stoppare con ogni mezzo il lavoro della giornalista.

E, come per il predetto, non se ne può ignorare la vena sottilmente intimidatoria o, quanto meno, il riconoscimento, insito in esso, che il lavoro della giornalista – in lotta contro la mafia – aveva creato negli ambienti presi di mira un malcontento tale da porre in pericolo la sua stessa incolumità, così da finire per rappresentare anch'esso implicita attestazione dell'efficacia della sua attività d'indagine giornalistica.

Questi essendo i contenuti ragionevolmente ravvisabili nella comunicazione in questione, non se ne scorge invece, e per tali ragioni, la portata diffamatoria ipotizzata dall'accusa.

E meno che mai diffamatorio, bensì semplicemente becero e puerile, sarebbe l'eventuale intento canzonatorio – di livello così basso da non esser stato neanche riproposto dalla stessa difesa – adombrato dal U. nella sua citata nota in atti, secondo cui la M. sarebbe stata rappresentata in una tana nel terreno alla stregua di una talpa (forse per la sua necessità di portare occhiali da vista, ritratti nella vignetta ed indossati in aula).

Né infine diffamante, poiché oggettivamente non idonea ad incidere negativamente sulla reputazione, può considerarsi l'idea, manifestata in vignetta e riconosciuta nella predetta nota del U. (e, a quanto pare, confermata dalle acquisite pubblicazioni dell'ex sindaco R., pienamente in linea con le stesse parole utilizzate dalla giornalista), che la M., nei suoi scritti, fosse in piena sintonia con la fazione politica di sinistra, avversa a quella da lei accusata nei propri articoli: ove anche così fosse, ciò non pare determinare un'aggressione all'onorabilità, reputazione e professionalità della redattrice salentina.

Ed in proposito, è appena il caso di rilevare come non possa affatto condividersi l'assunto della querelante, secondo cui ella sarebbe stata oggetto, nella vignetta, di «denigrazione di chiaro stampo sessista» poiché rappresentata «come una donna priva di autonomia e di pensiero, ma capace di scrivere solo sotto dettatura di un uomo» (cfr. verbale di denuncia-querela del 4-7-2017, agli atti): tale lettura appare piuttosto il frutto di una propria personale visione preconcepita dei rapporti tra generi, in quanto nella vignetta

in questione non v'è traccia di discriminazione sessuale, né si allude alla paventata incapacità della giornalista – tanto meno in quanto donna – di scrivere se non sotto dettatura.

Ne consegue l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.521 e 530 c.p.p.,

- assolve L. dal reato ascrittogli perché, giuridicamente qualificato come reato di cui all'art.594 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- assolve G. e U. dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;
- assolve M. da tutti i reati ascrittile, così come integrata l'imputazione all'udienza del 19-12-2019, perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata in giorni sessanta.

Lecce, 26-4-2021

Il Giudice
F. Malagnino